

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 NOVEMBRE 2015, N. 80**

**Approvazione del Regolamento di esecuzione delle
disposizioni del Testo unificato approvato con
DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L, per la parte riguardante
criteri e modalità per l'attribuzione di contributi per la
pubblicazione di monografie, di studi
e di opere aventi interesse per la Regione¹**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1 lettera e), del Testo Unificato delle leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1997, n. 8/L, e modificato con legge regionale 6 dicembre 2005, n. 9 (di seguito "legge"), con riferimento all'attribuzione e all'erogazione di contributi per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere aventi interesse per la Regione.

¹ In B.U. 24 novembre 2015, n. 47.

Art. 2 (Tipologia delle pubblicazioni e tematiche di interesse per la Regione)

1. I contributi sono riservati alle seguenti tipologie di pubblicazioni:

- a) libri in forma cartacea
- b) audiolibri e elaborati di carattere letterario su supporto digitale

2. I contributi sono riservati alle seguenti tematiche aventi interesse per la Regione:

- a) problematiche storiche, istituzionali, politiche, sociali ed economiche del Trentino-Alto Adige;
- b) documentazioni naturalistiche, paesaggistiche, culturali, artistiche e scientifiche della realtà regionale e locale;
- c) usi, costumi e tradizioni della comunità regionale, con particolare riguardo alle peculiarità dei gruppi etnici e delle minoranze linguistiche;
- d) settori di competenza della Regione anche in relazione alla collaborazione interregionale e transfrontaliera;
- e) aspetti socio-economici che investono le regioni dell'arco alpino con particolare riferimento agli ambiti territoriali abitati dalle minoranze linguistiche.

Art. 3 (Finalità dell'intervento regionale)

1. L'attribuzione di contributi per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere di interesse regionale mira a promuovere la diffusione dell'immagine naturalistica, storica, culturale, politica e artistica del Trentino-Alto Adige, nonché a valorizzare l'identità delle sue componenti etniche e linguistiche, favorendone la conoscenza in ambito locale,

nazionale ed estero e stimolando la crescita sociale, civile e culturale della popolazione attraverso la promozione di opere di particolare livello qualitativo.

Art. 4 (Criteri di priorità)

1. I contributi regionali vengono erogati nel rispetto delle seguenti priorità, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per ciascuno dei sottoelencati criteri a), b) e c) e di un punteggio da 1 a 5 per ciascuno dei sottoelencati criteri d), e) ed f):

- a) attualità della tematica trattata
- b) originalità e qualità del progetto presentato, anche in relazione a precedenti realizzazioni;
- c) entità del coinvolgimento della popolazione regionale e delle sue componenti etniche e linguistiche;
- d) imminenza della realizzazione dell'opera la cui pubblicazione possa aver luogo nell'arco dei 6 mesi successivi alla data di presentazione della domanda di contributo;
- e) completamento di lavori già sostenuti negli anni precedenti da contributi regionali in un'ottica di continuità editoriale;
- f) sostegno di opere non finanziate negli anni precedenti per mancanza di risorse finanziarie.

2) Le opere che totalizzano un punteggio inferiore a 25 non saranno ammesse al finanziamento.

Art. 5 (Beneficiari dei contributi)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1 del presente regolamento i seguenti soggetti:

- a) associazioni
- b) fondazioni
- c) comitati
- d) cooperative e cooperative sociali iscritte ai relativi elenchi provinciali
- e) autori

non aventi scopo di lucro e con sede/residenza nel territorio della Regione.

2. L'attività perseguita dalle cooperative e dalle cooperative sociali di cui al comma precedente, come definita dai rispettivi statuti, dovrà essere di carattere esclusivamente o prevalentemente culturale per consentirne l'accesso ai finanziamenti previsti dal presente regolamento.

3. I contributi regionali possono essere erogati anche ad enti pubblici, qualora i suddetti enti non dispongano di risorse proprie sufficienti per poter realizzare l'opera, che devono comunque cofinanziare.

CAPO II PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 6 (Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. I soggetti richiedenti i contributi di cui all'articolo 1 devono presentare domanda di finanziamento su apposita modulistica predisposta dalla Regione, firmata dal legale rappresentante e corredata, a seconda dei casi, dalla seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto per la prima istanza. Tale obbligo non sussiste per gli enti pubblici;
- b) progetto editoriale o piano generale dell'opera, ed eventuale bozza, con specificazione della data prevista di pubblicazione;
- c) dettagliata indicazione dei costi preventivati per la realizzazione dell'opera;
- d) preventivo di spesa dettagliato del soggetto incaricato della realizzazione dell'opera;
- e) elencazione delle presunte entrate attinenti all'iniziativa;
- f) curriculum vitae dell'autore, ovvero descrizione dell'attività precedentemente svolta dall'ente, associazione o comitato con particolare riguardo all'ambito editoriale.

2. Le domande vanno presentate entro il 30 aprile o entro il 30 novembre di ciascun anno alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Ripartizione III – Minoranze linguistiche ed integrazione europea.

3. Nel caso che più progetti vengano realizzati tramite la stessa casa editrice, non potranno essere concessi più di quattro finanziamenti presentazione delle domande.

4. Se un soggetto richiedente presenta più di una domanda di contributo o vi siano più opere della stessa casa editrice, la Giunta regionale si riserva di finanziare soltanto i progetti ritenuti prioritari, tenendo conto anche delle disponibilità finanziarie.

Art. 7 (Valutazione delle domande)

1. La valutazione delle domande è operata dal Comitato istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di esecuzione della legge, approvato con Decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2015, n. 79, previo esame istruttorio effettuato dalla struttura organizzativa competente, sulla base delle tematiche proposte, delle finalità perseguite e dei criteri di priorità indicati agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

**CAPO III
SPESE AMMESSE**

Art. 8 (Spese ammesse)

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo regionale viene considerata spesa ammessa la spesa complessiva preventivata dai soggetti coinvolti. L'Amministrazione valuterà la congruità del preventivo per la realizzazione dell'opera.

2. Tutte le voci di spesa non riconducibili direttamente alla pubblicazione dell'opera non sono considerate ammesse.

3. Per disavanzo si intende la differenza tra la spesa ammessa di cui al precedente comma e le entrate direttamente riconducibili alla realizzazione dell'opera.

4. Qualora la spesa ammessa risulti inferiore a quella inizialmente preventivata a seguito del mancato riconoscimento di alcune voci di spesa in quanto non riconducibili alla realizzazione dell'opera, per determinare il disavanzo ai fini dell'assegnazione del contributo si procede alla proporzionale riduzione delle entrate rispetto a quelle inizialmente preventivate.

5. Per spesa effettivamente sostenuta si intende l'importo complessivamente speso per la realizzazione dell'opera, depurato dalle voci escluse dalla spesa ammessa.

CAPO IV
AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO
MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 9 (Ammontare del finanziamento e sua erogazione)

1. I contributi per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere di interesse regionale possono coprire fino al 100% di quella parte della spesa ammessa che non è coperta da altre entrate. In ogni caso il contributo concesso non può essere superiore all'80% della spesa ammessa individuata.

2. Per l'erogazione del finanziamento concesso si applicano le disposizioni di cui al regolamento approvato con DPR n. 4 marzo 2005, n. 5/L, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), provvedendo alla proporzionale riduzione del contributo qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla spesa ammessa.

Art. 10 (Rendicontazione e liquidazione dei contributi)

1. La liquidazione a saldo dei contributi è disposta con decreto del Dirigente di Ripartizione successivamente alla realizzazione dell'opera finanziata e avviene previo inoltro della seguente documentazione:

- a) elenco dei documenti di spesa presentati fino all'ammontare dell'importo del contributo assegnato;
- b) documenti di spesa in originale fino all'ammontare dell'importo del contributo assegnato;
- c) relazione conclusiva, a cura del soggetto beneficiario del contributo regionale, che illustri i risultati conseguiti dalla realizzazione dell'opera;
- d) numero di copie ritenuto congruo dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 3, quantificato in sede di assegnazione del finanziamento.

Art. 11 (Documenti di spesa)

1. I documenti di spesa devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge ed essere riferiti alla spesa ammessa individuata.

CAPO V
PUBBLICIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 12 (Pubblicazioni)

1. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e affinché i cittadini possano sentire come proprie le opere finanziate con pubbliche risorse, esercitando al contempo il loro diritto al controllo dell'utilizzo delle stesse, nell'introduzione delle opere deve essere riportato che le medesime sono realizzate con il contributo della Regione.

2. Eventuali omissioni verranno considerate in sede di assegnazione di futuri finanziamenti.

3. L'opera ultimata deve essere adeguatamente pubblicizzata ed eventualmente messa a disposizione della collettività mediante distribuzione istituzionale alle biblioteche pubbliche e scolastiche presenti sul territorio e ad altre istituzioni di pubblica utilità.

CAPO VI DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 13 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e si applica ai progetti finanziati successivamente al primo gennaio 2016, ad eccezione delle domande presentate in riferimento a termini precedenti e differite per motivi amministrativi o contabili.

